

Atto Camera n. 1536

Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
in materia di partecipazione delle persone con disabilità a
pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere
sportivo

Memoria della FISH

Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap

Audizione informale 23 V 2024

Premessa

La presente memoria è resa su richiesta della Commissione permanente VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) della Camera dei deputati, che procede ad audizione informale delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo delle persone con disabilità e loro familiari, nell'ambito dell'esame dell'Atto Camera 1536 *“Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo”*.

Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap su un tema molto sentito.

Nel nostro Paese, secondo i recenti dati ISTAT, le persone con disabilità sono quasi 13 milioni, delle quali oltre 3 milioni sono in condizione di grave disabilità. Sempre secondo l'ISTAT, solo il solo il 9,3% di loro partecipa a spettacoli ricreativi, culturali e sportivi, a causa della mancata accessibilità degli spazi ed ai contenuti degli eventi sono organizzati, dell'accesso alle informazioni di programmazione ed alle modalità con cui essi sono strutturati, nonché dei costi connessi alla partecipazione che, come spesso succede, per le persone con disabilità sono più alti.

Esaminato l'atto 1536, la Federazione, richiamando quanto enunciato nell'articolo 30 della Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata con la Legge 18 del 3

marzo 2009, che riconosce alle persone con disabilità, indipendentemente dal livello di supporto che necessitano e dal tipo di compromissione, di prendere parte ed assistere a eventi ricreativi, sportivi, culturali e musicali, evidenzia nel testo della proposta di legge delle importanti criticità. Servono regole certe e chiare sull'accessibilità di questi importanti momenti della vita sociale, a cui le persone con disabilità non possono, molte volte, prendere parte, a causa delle succitate barriere.

Infatti, la proposta in esame non garantisce appieno, per tutti i cittadini e cittadine con disabilità, il diritto alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport, su un piano di uguaglianza con gli altri.

Anzitutto notiamo come la proposta riguardi la rimozione di barriere di accesso di tipo architettonico, tarando l'intervento normativo sull'accesso delle persone con disabilità motoria. Nessun tipo di intervento viene previsto invece per le disabilità sensoriali con la conseguente rimozione delle barriere senso percettive.

Per tali ragioni la FISH ritiene necessario:

- **armonizzare la proposta con la normativa in vigore di cui alla legge 104/1992 (in particolare art. 23), con il D.M 236/1989, con il DPR 503/1996, nonché con la legge Stanca del 9 gennaio 2004, n. 4;**
- **rispettare la posizione di terzietà, neutralità ed indipendenza Garante nazionale delle disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227:**

- **porre alcune rilevanti modifiche.** In particolare, auspichiamo che il provvedimento tenga in esame:
 1. che detto disegno di legge riguardi ogni evento tanto gratuito quanto a pagamento;
 2. che venga elevato dallo 0,5% delle postazione all'1,25% (ovvero 5 posti ogni 400);
 3. che vengano riservati posti alle persone con disabilità motoria;
 4. che, per gli accompagnatori, si voglia provvedere ad assicurare che abbiano un posto vicino alla persona con disabilità;
 5. che per le persone con disturbi dello spettro autistico siano messe a disposizione *quiet room*, in modo che possano scaricarsi e tranquillizzarsi;
 6. che gli organizzatori di eventi debbano seguire le linee guida I.N.M.A.C.I. Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi ed Ipovedenti, per la predisposizione di percorsi tattili plantari e mappe tattili;
 7. che, per consentire la partecipazione delle persone sorde e cieche, venga predisposta la sottotitolazione dell'evento, vengano forniti contatti email per comunicare con l'organizzazione; sia prevista l'audiodescrizione ed installati gli accorgimenti visivi e luminosi negli ambienti;
 8. che siano rispettate le linee guida per l'accessibilità ai contenuti del web (WCAG) 2.1 per prenotazioni on line ed informazioni all'evento e dei livelli di accessibilità della struttura;

9. che le sanzioni previste dalla proposta di legge vengano innalzate fino al 3% del fatturato dell'evento e destinate al Fondo per le politiche delle persone con disabilità di cui all'art. 1 comma 130 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Proposte emendative

Di seguito proponiamo alcuni emendamenti al testo della Proposta di Legge 1536.

TESTO ATTUALE	PROPOSTE EMENDATIVE	VALUTAZIONI
<p>1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente: «Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo) – 1. Nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono, anche con allestimenti temporanei, pubblici spettacoli o manifestazioni di</p>	<p>1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente: «Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo) – 1. Nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono, anche con allestimenti temporanei, pubblici spettacoli o manifestazioni di</p>	<p>L'applicazione della normativa si ritiene debba essere estesa a qualsiasi tipologia di evento, gratuito o non gratuito.</p>

<p>intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento non gratuito sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata.</p> <p>2. I locali, gli impianti e i luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti riservati alle persone disabili in numero non inferiore a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e ubicati in modo da garantire la effettiva fruizione dell'evento.</p> <p>3. È assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona disabile certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta</p>	<p>intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento non gratuito sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata.</p> <p>2. I locali, gli impianti e i luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti riservati alle persone con disabilità motoria in numero non inferiore a 5 posti ogni 400, prevedendo altri 5 posti ogni 400, per gli accompagnatori da ubicarsi vicino alle persone con disabilità accompagnate ed in un punto della struttura posto in posizione elevata, in modo da garantire l'effettiva fruizione dell'evento.</p> <p>3. È assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona con disabilità certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta europea della disabilità (EU Disability</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>europea della disabilità (EU Disability Card) o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a rotelle, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento.</p> <p>4. I soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 ovvero, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita e abbonamento, i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti dell'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, sin dalla data di messa in vendita, nella propria pagina internet e sui canali di comunicazione pubblici dell'evento medesimo i seguenti dati:</p> <p>a) il numero complessivo dei biglietti posti in vendita e il numero dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai</p>	<p>Card) o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a rotelle, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento.</p> <p>Gli organizzatori devono inoltre assicurare che all'accompagnatore venga riservato un posto vicino alla persona con disabilità.</p> <p>4. I soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 ovvero, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita e abbonamento, i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti dell'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, in maniera accessibile sin dalla data di messa in vendita, nella propria pagina internet e sui canali di comunicazione pubblici dell'evento medesimo i seguenti dati, in formato accessibile:</p> <p>a) il numero complessivo</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>loro accompagnatori; b) l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; c) il contatto telefonico dedicato alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; d) ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.</p> <p>5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro a carico del soggetto responsabile di cui al comma 4.</p> <p>6. La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro a carico del soggetto</p>	<p>dei biglietti posti in vendita e il numero dei biglietti riservati alle persone con disabilità motoria e ai loro accompagnatori; b) l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; c) vengano fornite informazioni circa l'accessibilità della struttura; d) il contatto telefonico e l'e-mail dedicata alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; e) ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.</p> <p>Gli organizzatori devono, anche provvedere alla segnalazione e all'abbattimento delle barriere senso percettive, seguendo le linee guida I.N.M.A.C.I.. Che venga prevista la sottotitolazione e l'audiodescrizione dell'evento ed installati</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>di responsabile cui al medesimo comma 4.</p> <p>7. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono irrogate dal Garante nazionale delle disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, che disciplina con proprio regolamento il relativo procedimento.</p> <p>8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dalla presente disposizione sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»</p>	<p>gli accorgimenti visivi e luminosi negli ambienti</p> <p>5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato.</p> <p>6. La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da porsi a carico del soggetto di responsabile variabile fino al 3% del fatturato.</p> <p>Dette sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dalla presente disposizione sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>7. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono irrogate dal Garante nazionale delle disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 2,</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

~~comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, che disciplina con proprio regolamento il relativo procedimento.~~

8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dalla presente disposizione sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»